CAMERA DEI DEPUTATI N. 1966

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LIZZERO, PEGORARO, CECCHERINI, REGGIANI, BALLARDINI, FORTUNA, BATTAGLIA, BIASINI, ANDERLINI, COLUMBU, BUSETTO, GUERRINI, PELLICANI GIOVANNI, MORO DINO, BORTOT, CONCAS, MENICHINO, ASTOLFI MARUZZA, LAVAGNOLI, CASTIGLIONE, BALLARIN, FEDERICI, TESSARI, SKERK, PELLIZZARI

Presentata il 4 aprile 1973

Scioglimento dell'Ente nazionale per le Tre Venezie di cui alla legge 27 novembre 1939, n. 1780

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Ente nazionale per le Tre Venezie di cui la legge 27 novembre 1939, n. 1780, è stato più volte oggetto di iniziative legislative di mozioni, di interrogazioni da parte di parlamentari di parecchi gruppi, nei due rami del Parlamento, nella presente e nelle precedenti legislature.

Tale interesse è sempre derivato dalla pressoché unanime constatazione che l'Ente nazionale per le Tre Venezie, nella sua struttura attuale, per la gestione che è affidata ad un commissario da lunghi anni, per i conflitti di competenza a cui dà origine in quanto opera in tre regioni, due delle quali sono a statuto speciale, per i nuovi compiti che ad esso sono affidati per la parte riguardante la regione veneta dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, ha assunto un carattere palesemente anacronistico, superato e inidoneo a consentire la necessaria trasformazione ed un adeguato svolgimento dei nuovi compiti che gli devono essere propri.

L'Ente è sorto, per iniziativa di privati e di enti locali nel 1919, in provincia di Treviso, con lo scopo di acquistare terra per bonificarla e rivenderla ad agricoltori.

Nel 1921 fu eretto a persona giuridica e la sua capacità di intervento fu estesa a tutte le sette province venete. In quell'anno l'Ente ha acquistato, rivenduto e bonificato circa 8.500 ettari di terra ed ebbe quindi una funzione notevolmente utile.

Nel periodo fascista però, il regime trasformò l'Ente e lo spinse ad operare per scopi diversi da quello agricolo. Infatti possiamo ricordare che con il regio decreto-legge 5 giugno 1933, l'Ente assume il compito della formazione di piccole proprietà contadine nella zona del confine orientale: Pola, Trieste, Gorizia, Alto Adige, assolvendo a funzioni gravemente discriminatorie nei confronti delle minoranze nazionali colà esistenti. È da ricordare altresì la legge 21 agosto 1938, n. 1741, che amplia i poteri dell'Ente per cui esso acquista i beni dei cittadini di lingua tedesca domiciliati nel Tarvisiano (Friuli), e nell'Alto Adige optanti per la Germania: beni che non erano costituiti da soli terreni o boschi, ma anche da case e immobili di varia natura.

Ricorderemo infine che la legge 27 novembre 1939, n. 1780, ha dato un complesso statuto ai compiti e all'organizzazione del-

l'Ente di rinascita agricola per le Tre Venezie e lo ha trasformato in Ente nazionale per le Tre Venezie. Da allora ha assunto e svolto compiti di vario genere che investono molti settori di attività del tutto estranei a quello agricolo. Accanto a questi compiti che sono svolti dall'Ente nelle tre regioni venete e anche al di fuori di esse, esso ha avuto in virtù del ricordato decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, anche i compiti di Ente di sviluppo agricolo per la regione veneta.

Da queste e da altre leggi che non occorre ricordare qui, l'Ente nazionale per le Tre Venezie ha avuto poteri e campi di intervento assai vasti e contraddittori rispetto a quelli per cui originariamente era sorto; la sua gestione e quella dei beni di ogni genere di sua pertinenza, oltre a non corrispondere a criteri di democrazia poiché è ancora di carattere commissariale, ha dato origine ad abusi e a rilievi critici assai pertinenti e gravi non solo da parte della Corte dei conti, ma anche dalle regioni autonome interessate, da amministrazioni provinciali e comunali, da parlamentari e da privati interessati e spesso danneggiati dalle attività di gestione dell'Ente.

La Corte dei conti nella sua determinazione n. 594 dell'adunanza del 1° marzo 1966, dopo molte censure per gli esercizi finanziari dell'Ente per il 1961 e 1962, rilevava, esaminando gli esercizi finanziari 1963 e 1964, tra l'altro, che in certi acquisti e rivendite di terreni nel ravennate, l'Ente aveva posto « in essere atti che, in sé legittimi, ben possono integrare, se considerati nell'insieme della gestione, gli estremi della frode della legge tributaria ».

Rilevava altresì che tali estremi potevano configurarsi anche nell'acquisto e rivendita di fabbricati rustici e di aree fabbricabili in Bolzano e nel sottolineare « la illiceità dei suindicati atti », la Corte dei conti, censurava « l'illegittimità della utilizzazione delle norme fiscali di favore in ordine ad atti che non rientrano nelle finalità dell'Ente ».

Concludeva la sua relazione la Corte dei conti, riaffermando: « la necessità di una revisione della disciplina normativa dell'Ente – specie ora che a questo sono stati affidati anche compiti di sviluppo – sia al fine di eliminare l'accentramento dell'amministrazione commissariale di Governo sia al fine di abrogare gli articoli 5, 7 e 8 della legge istitutiva dell'Ente, perché in contrasto con l'articolo 102 della Costituzione... », « l'esigenza, ormai più non procrastinabile, dell'emanazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità non ancora prodotti, tuttoché previsti nell'articolo 33 della legge istitutiva » ed altre necessità, dichiarava molte delibere dell'Ente « non conformi a legge ed in contrasto, altresì, con la esposta situazione economica dell'Ente stesso ».

Anche nella sua determinazione n. 743 dell'adunanza del 2 maggio 1967, la Corte dei conti, dopo nuove gravi censure all'amministrazione e agli atti dell'Ente Tre Venezie tra l'altro « riafferma la necessità di una revisione della disciplina normativa dell'Ente, sia per adeguarne l'ordinamento ai vigenti princìpi di diritto e ai nuovi compiti di sviluppo ad esso affidato, sia per meglio definire la portata dell'esenzione fiscale ». Sembra ai proponenti della presente proposta di legge assai importante il richiamo di queste delibere della Corte dei conti.

Non è possibile ricordare in questa relazione tutte le censure che alla gestione dell'Ente e alla sua attività sono state avanzate da parlamentari, dalle regioni, dalle province e da comuni interessati. Né è purtroppo possibile ricordare le lotte messe in atto in parecchie località, da parte di assegnatari di terre dell'Ente o da coltivatori diretti talora gravemente danneggiati da sue iniziative. Ci limiteremo soltanto ad accennare al fatto che non vi è azienda agricola dell'Ente, da quella Vittoria a Valle Vecchia, da Marianis a Pantianicco, a Villarosa, dove non siano sorte numerose contestazioni contro le pretese dell'amministrazione.

Non sembra eccessivo chiudere questi cenni in merito alla gestione dell'Ente, ricordando che in una riunione dei funzionari dell'Ente stesso, in presenza del commissario che lo dirige, tenutasi il 18 giugno 1966, l'Ente è stato definito: « Ente pubblico economico che opera in regime di libera concorrenza e persegue fini di lucro » ! Con ciò riaffermando la funzione privatistica dell'Ente Tre Venezie, praticata in tutti questi anni, che è in pieno contrasto con le finalità pubbliche e sociali che sono attribuite dalla legge del 1939, n. 1780 e con quelle proprie di un ente di sviluppo quali sono quelle che gli derivano dal decreto del Presidente della Repubblica del 1962, n. 948, già ricordato.

I proponenti sottolineano ancora il fatto gravissimo che questo Ente è ancora retto da un commissario di Governo; cosa che non può più essere tollerata anche per la delicatezza e la vastità dei compiti dell'Ente, poi-

ché essa dà accuse di cointeresse politico che non mancano di fondamento, come è stato più volte dimostrato nel corso di questi anni.

Non sarà male inoltre richiamare, in queste note illustrative, due altri ordini di considerazioni che possono essere utili ai colleghi.

Il primo è quello che concerne il carattere anacronistico di tutto l'insieme delle attività dell'Ente che non ha alcuna attinenza con il settore agricolo: quello della compra-vendita di terreni, aree fabbricabili, case, alberghi, ecc. a puro scopo di lucro; quello delle attività turistiche a scopo speculativo; quello di attività edilizie ed altri.

Tali settori di attività non hanno alcuna giustificazione nella situazione attuale come è stato più volte rilevato dalla stessa Corte dei conti e da altri enti. Esse, inoltre, sono in palese contrasto con le funzioni di Ente regionale di sviluppo agricolo che l'Ente ha assunto in virtù del decreto del Presidente della Repubblica più volte qui richiamato.

Il secondo, certo di grande rilievo, è quello che si riferisce all'insorgere di conflitti di competenza e di situazioni di illegittimità costituzionali a causa del persistere di attività dell'Ente in tre regioni, due delle quali, il Friuli-Venezia Giulia e il Trentino-Alto Adige sono a statuto speciale che hanno proprie facoltà legislative e di intervento in molti campi nei quali opera sul loro territorio l'Ente Tre Venezie e una ha il proprio Ente di sviluppo agricolo regionale.

I proponenti fanno altresì presente agli onorevoli colleghi che, con il titolo XII della legge 11 marzo 1972, n. 118, il Parlamento ha già provveduto allo scioglimento dell'Ente nazionale per le Tre Venezie per quanto attiene al territorio della Regione autonoma del Trentino-Alto Adige. Non vi è quindi alcuna ragione perché tale anacronistico ente debba continuare ad esistere visto che in una delle tre Venezie, da cui il suo nome, non può svolgere la sua attività e sta per essere definitivamente sciolto.

Non vi è bisogno di illustrare la presente proposta di legge. Essa riproduce, pressoché integralmente il titolo XII della legge 11 marzo 1972, n. 118, di cui si è detto sopra. Basteranno alcuni accenni.

L'articolo 1 prevede lo scioglimento dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

L'articolo 2 prevede lo scorporo dei beni dell'Ente e il loro trasferimento alle Regioni interessate.

L'articolo 3 fissa le norme per la nomina del commissario liquidatore e del comitato di vigilanza, per la verifica dei bilanci dell'Ente e per l'individuazione dei beni patrimoniali e dei rapporti giuridici.

L'articolo 4 stabilisce il dovere del commissario liquidatore di fornire alle Regioni interessate ogni scrittura, documentazione o notizia ritenuta utile dalle Regioni.

L'articolo 5 prevede norme per la determinazione delle indennità conseguenti alle espropriazioni iniziate o attuate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 6 riguarda il trasferimento dei poteri dell'Ente in materia di agricoltura.

L'articolo 7 prevede il trasferimento del personale dell'Ente alle Regioni secondo le delibere delle Regioni interessate.

I proponenti, certi di provvedere, con la presente proposta di legge, ad un impegno urgente che da molto tempo avrebbe dovuto essere affrontato e risolto e a por mano a sanare una situazione quanto mai anacronistica e insostenibile, confidano nell'accoglimento della proposta stessa da parte della Camera.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'Ente nazionale per le Tre Venezie di cui alla legge 27 novembre 1939, n. 1780, è sciolto.

ART. 2.

Il patrimonio immobiliare ed i relativi rapporti giuridici dell'Ente nazionale per le Tre Venezie esistenti nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e nella Regione Veneto, sono trasferiti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alle Regioni stesse per la parte esistente sui rispettivi territori.

I beni patrimoniali esistenti fuori dal territorio delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto e delle province di Trento e Bolzano, sono trasferiti alla Regione Veneto.

I consigli regionali del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto decideranno, con proprie norme, entro sei mesi dall'entrata in possesso l'ulteriore utilizzo o trasferimento dei beni di cui ai precedenti commi.

ART. 3.

Il Ministro dell'interno provvederà, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, alla nomina di un commissario liquidatore e di un comitato di sorveglianza, che sarà composto da sei membri designati: tre dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e tre dalla Regione Veneto.

Il commissario liquidatore e il comitato di sorveglianza provvederanno alla verifica dei bilanci dell'Ente nazionale Tre Venezie per l'ultimo quinquennio e all'individuazione dei beni patrimoniali e dei rapporti giuridici, trasferiti alle Regioni interessate ai sensi dell'articolo 2.

ART. 4.

A richiesta il commissario liquidatore è tenuto a fornire ogni altra scrittura, documentazione o notizia che le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto ritenessero necessarie.

ART. 5.

Per la determinazione delle indennità conseguenti ad espropriazioni iniziate o attuate prima dell'entrata in vigore della presente leg-

ge il commissario liquidatore tenterà un accordo con gli aventi diritto.

In caso di mancato accordo fra le parti l'indennità dovuta per il trasferimento sarà determinata dall'autorità giudiziaria ordinaria sulla base dei redditi normali netti dei beni attribuiti all'Ente capitalizzati al tasso corrente.

L'azione davanti all'autorità giudiziaria deve essere promossa dagli interessati nel termine di trenta giorni, dalla data di notificazione a cura del commissario liquidatore di un'apposita diffida ai rispettivi interessati, salvo il diritto di promuovere l'azione giudiziaria anche senza che sia stata notificata tale diffida. Trascorso tale termine senza che sia stata proposta azione giudiziaria, l'indennità rimarrà definitivamente stabilita nella somma offerta dal commissario liquidatore.

ART. 6.

I poteri dell'Ente nazionale per le Tre Venezie in materia di agricoltura, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, sono trasferiti alle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto e alle province di Trento e Bolzano.

I poteri dell'Ente nazionale per le Tre Venezie in materia di agricoltura sono trasferiti alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, alle province di Trento e Bolzano e alla Regione Veneto.

ART. 7.

Il personale dipendente dall'Ente nazionale per le Tre Venezie, alla data del 31 dicembre 1972, sarà assegnato, in relazione ai trasferimenti di cui all'articolo 2 della presente legge, alle Regioni, che provvederanno alla sua utilizzazione con proprie norme.

Le regioni interessate e le province di Trento e Bolzano impiegheranno il personale già addetto al settore agricolo del disciolto Ente nazionale per le Tre Venezie, negli organismi di intervento agricolo regionale.

ART. 8.

La legge 27 novembre 1939, n. 1780, è abrogata.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.